



Berna, 09 lug. 2012

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Cerchie interessate

**Modifica del Codice civile (mantenimento del figlio), del Codice di procedura civile (art. 296a) e della legge federale sull'assistenza (art. 7)
Avvio della consultazione**

Gentili Signore e Signori,

vi sottoponiamo per parere l'avamprogetto di modifica del Codice civile (mantenimento del figlio), del Codice di procedura civile (art. 296a) e della legge federale sull'assistenza (art. 7), compreso il relativo rapporto esplicativo, elaborati dall'Ufficio federale di giustizia.

L'avamprogetto di modifica del Codice civile (mantenimento del figlio) costituisce la seconda fase della riforma legislativa dedicata alla responsabilità genitoriale che mette al centro delle riflessioni il bene del figlio. Scopo principale della modifica è assicurare ad ogni figlio il diritto agli stessi contributi di mantenimento indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Per questa ragione, l'avamprogetto propone di fissare nella legge sia la regola secondo cui il calcolo del contributo di mantenimento per il figlio debba tener conto dei costi legati all'accudimento da parte del genitore affidatario sia il primato dell'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minore sugli altri obblighi analoghi previsti dal diritto di famiglia. Inoltre, per migliorare e armonizzare l'aiuto all'incasso di questi contributi, l'avamprogetto prevede di introdurre una delega di competenza in favore del Consiglio federale affinché possa emanare un'ordinanza che disciplini nello specifico la materia.

La modifica affronta anche la questione di un eventuale «ammanco» dopo una separazione o un divorzio. Si presenta un caso di ammanco quando i redditi comuni dei genitori non bastano a coprire i loro bisogni e quelli dei figli dati i costi di finanziamento di due economie domestiche separate. Secondo il diritto attuale, i contributi di mantenimento per il figlio e il genitore con cui quest'ultimo vive devono essere fissati in modo tale che il genitore debitore conservi il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo (principio dell'intangibilità del minimo vitale). Spetta dunque al genitore creditore farsi carico di un eventuale ammanco, il che significa che oltre alla responsabilità principale dell'accudimento vero e proprio del figlio che vive con lui, tale genitore deve assumersi anche l'onere, totale o parziale, del mantenimento economico della prole, e questo anche nel caso in cui non disponesse di mezzi sufficienti. Senza le



risorse finanziarie necessarie a coprire i propri bisogni e quelli del figlio, il genitore creditore dovrà ricorrere all'aiuto sociale e, se il diritto cantonale lo prevede, rimborsare le prestazioni ricevute quando la sua situazione economica migliorerà.

Inoltre è possibile che i suoi parenti più stretti debbano partecipare alla rifusione di tale debito in virtù dell'obbligo di assistenza di cui all'articolo 328 e seguenti del Codice civile.

Si tratta di una situazione ingiusta che contraddice il principio secondo cui, anche dopo una separazione o un divorzio, il mantenimento del figlio resta una responsabilità comune di entrambi i genitori. Tuttavia, vista l'impossibilità di coordinare efficacemente i contributi di mantenimento fondati sul diritto civile e il sostegno economico fornito dall'ente pubblico, sotto forma di anticipi degli alimenti o di aiuto sociale, l'avamprogetto rinuncia ad abrogare il principio dell'intangibilità del minimo vitale. Per i casi di ammanco, il nuovo diritto propone una serie di modifiche *ad hoc* del Codice civile, del Codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza, volte ad attenuare le conseguenze inique per il figlio e per il genitore affidatario derivanti dall'applicazione del principio dell'intangibilità del minimo vitale.

Il Consiglio federale ha approvato l'avamprogetto il 4 luglio 2012 e ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di svolgere una procedura di consultazione interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

Vi invito cortesemente a esprimere il Vostro parere sull'avamprogetto e a inviarlo, possibilmente per e-mail (debora.gianinazzi@bj.admin.ch), entro il

7 novembre 2012.

Potete inoltre scaricare la documentazione pertinente da Internet al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>

Vi ringraziamo sin d'ora della preziosa collaborazione.

Distinti saluti

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale



Documenti allegati

- Avamprogetto, rapporto esplicativo e tavola sinottica
- Lista dei destinatari della consultazione